



COMUNE DI OSPEDALETTO D'ALPINOLO
PROVINCIA DI AVELLINO

Piazza Municipio, 15 – 83014 – tel. 0825/691209 – fax 0825/691095
c/c post. 14733836 - p.i. 00123800641.

Gestione Associata “**PARTENIO-VALLE DEL SABATO**”
(*Capriglia Irpina-Montefredane-Ospedaletto d'Alpinolo*)

ORIGINALE

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

Numero 11 del 29-03-19 Spedita il 09/04/2019 Prot. N. 1665

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU 2019

L'anno duemiladiciannove il giorno ventinove del mese di marzo alle ore 19:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Eseguito l'appello, risultano:

Saggese Antonio	P	Fragnito Michele	P
D'Argenio Angelo	P	Senese Filomena	P
Marciano Annibale	P	Barletta Antonio	P
Santoro Tina	P	Marciano Salerno	A
Sirignano Nadine	P	Iannaccone Antonio	P
Preziosi Carlo	P		

presenti n. 10 e assenti n. 1.

Partecipa alla seduta il **SECRETARIO COMUNALE** dr.ssa Maria Antonietta Magnatta.

Il Dott. Saggese Antonio in qualità di Sindaco assunta la presidenza, constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta ed invita gli stessi a discutere e deliberare circa la proposta di deliberazione avanzata, recante l'oggetto sopra indicato, della quale dà lettura.

Il capogruppo di minoranza Barletta de "Il coraggio di essere liberi" rende la seguente dichiarazione di voto contrario:

l'aumento IMU dal 7,6/1000 al 8,10/1000 è la conseguenza delle vostre scelte scellerate per poter pareggiare i buchi dei bilanci dal 2016 ad oggi (vedi speculazione finanziaria inerente alla vendita dei lotti PIP, 2017-2018 vendita virtuale degli alloggi ex 323, entrate di oneri di urbanizzazione inimmaginabili data la crisi economica in atto). L'unica risorsa, parassitaria purtroppo, è per voi l'aumento dell'IMU. Questo perché siete incapaci politicamente a programmare. Questa amministrazione non aumentando al 10/1000 l'IMU (valore massimo) si è conservata un ulteriore incremento per poter sanare il bilancio futuro, prodotto dell'incapacità di amministrare. Pertanto il GRUPPO DI MINORANZA IL CORAGGIO DI ESSERE LIBERI RIBADISCE IL PROPRIO VOTO CONTRARIO ALL'APPROVAZIONE DEI PUNTI 4, 5 E 6 ALL'ORDINE DEL GIORNO. INOLTRE CHIEDE CHE QUESTA AMMINISTRAZIONE SI DIMETTA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce "E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento";

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

VISTO l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 25/01/2019 con il quale veniva differito al 31/03/2019 il termine per l'approvazione del bilancio 2019;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

PRESO ATTO che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno

VISTO il D.Lgs14/03/2011 N. 23 - Art. 9, comma 8 - Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. Sono, altresì, esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)

RILEVATO che con Delibera Consiliare n. 29 del 08/11/2012 sono state istituite le aliquote IMU con aliquota base pari allo 0,76 punti percentuali e aliquota per abitazione per abitazione principale 0,4 per cento (attualmente abitazioni A1, A8 e A9);

VISTA la legge di bilancio n. 145 del 30/12/2018 che non contiene vincoli relativi alla possibilità di adeguare aliquote e tariffe tributarie comunali;

RITENUTO di dover adeguare l'aliquota base dell'IMU di 0,1 punti percentuali, ponendola all'0,86 per cento, per consentire di assicurare i servizi essenziali dell'ente e porre rimedio ai notevoli tagli operati alle finanze comunali dalle disposizioni di legge;

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ;

VISTO il Regolamento IMU, **APPROVATO CON DELIBERA DI c.c. N. 9 DELL'08.05.2012, ESECUTIVA**, con il quale è stato stabilito che:

Si considerano abitazione principale ai fini della sola detrazione di euro 200,00 le unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.504, e precisamente :

- *le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;*
- *gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.*

L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, e pertanto:

- *al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, precisando che, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione*

L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996 n.662, e precisamente:

- *l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione principale, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.*

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

VISTO

- il Regolamento IMU, in vigore presso l'Ente, approvato con delibera di C.C. n. 9/2012, esecutiva;
- l'allegato prospetto che sintetizza i casi di esenzione previsti per legge e per regolamento;
- il parere favorevole ex art 49 del D.lgs. 267/2000 espresso sotto il profilo tecnico e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente;

Con votazione palese, resa per alzata di mano che riporta il seguente risultato: presenti n. 10, votanti n. 10, voti favorevoli n. 6, voti contrari n. 4 (D'Argenio, Santoro, Barletta e Iannaccone),

DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si ha qui per trascritta ed approvata

Di Determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2019:

- **Aliquota Di Base: 0,86 per cento**
- **Aliquota Abitazione Principale: Conferma dello 0,4 per cento (abit. class. A1, A8 e A9)**

Dare atto che con il prospetto allegato al presente atto sub A) sono elencati i casi di esenzione previsti per legge o per regolamento;

Dare atto che si procederà alla pubblicazione e all'invio del presente atto al MISE ai sensi di legge.

Con delibera di C.C. n° 29 del 8/11/2012 sono state istituite le nuove aliquote Imu e precisamente:

aliquota base 7,60 per mille (altri fabbricati, terreni agricoli e terreni edificabili)

con detta delibera i comuni potevano aumentare l'aliquota base fino ad un massimo dello 10,60 per mille.

Pertanto le aliquote sono state mantenute inalterate da 01/01/2012 al 31/12/2018.

L'aliquota base relativa agli altri fabbricati, terreni agricoli e terreni edificabili, sarà aumentata, a partire dal 01/01/2019 di un punto percentuale, pertanto da 7,60 per mille allo 8,60 per mille, decretando un maggior introito nel bilancio comunale all'incirca di 60.000,00 €. Rimangono invariate le esenzioni e le riduzioni.

Le abitazioni principali classificate catastalmente A1, A8 e A9 sono soggette all'imposta.

Sono esenti dall'IMU le abitazioni principali, gli immobili equiparati ad abitazione principale.

- unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari, purché non locata

equiparazione ad abitazione principale prevista dalla legge

- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, incluse (dal 2016) quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali ex DM 22.4.2008
- casa coniugale assegnata all'ex coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
- unico immobile, iscritto o iscrivibile in Catasto come unica unità immobiliare, non concesso in locazione, posseduto dal personale:
 - in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare;
 - dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile;
 - del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
 - appartenente alla carriera prefettizia,per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- la sola unità immobiliare:
 - posseduta da cittadini italiani: non residenti in Italia, iscritti all'AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all'estero), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza;
 - posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia;
 - a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

L'equiparazione ad abitazione principale, che poteva essere disposta dal comune, nel caso di unità immobiliare concessa in comodato ad un parente in linea retta (figlio o genitore), è stata abrogata con la Legge di stabilità 2016. In sostituzione di essa, è stata disposta la riduzione della base imponibile Imu del 50%, per parenti di 1° grado per cui figli- genitori, genitori- figli. Le condizioni per ottenere la riduzione del 50% sulla base imponibile sono:

- l'immobile oggetto del comodato d'uso, deve essere abitazione principale del comodante;
- l'immobile non deve essere di lusso pertanto non deve appartenere alle categorie catastali A1, A8 e A9;
- Il contratto di comodato d'uso deve essere regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate;
- Il comodatario deve essere proprietario di un solo immobile sul territorio italiano, oltre all'abitazione principale;

- Deve presentare la dichiarazione IMU al Comune;

Sono inoltre esenti dall'IMU:

- gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti e dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- fabbricati classificati o classificabili nel gruppo catastale E (stazioni, ponti, fari ecc....);
- fabbricati destinati ad usi culturali ex art. 5-bis D.p.r. 601/73 (come musei, biblioteche, archivi ...);
- fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto;
- fabbricati di proprietà della Santa Sede;
- fabbricati rurali strumentali (art. 9 comma 3-bis D.l. 557/93), necessari allo svolgimento delle attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse;
- immobili merce, ossia quelli destinati dall'impresa costruttrice alla vendita. L'esenzione opera fino a che permane tale destinazione e finché tali immobili non sono locati;
- immobili di enti non commerciali, solo se destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività:
 - assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive;
 - dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, alla catechesi e all'educazione cristiana (ex art. 16 comma 1 lett. a della l. 222/85);


Sono esenti Imu anche i terreni agricoli situati in area di montagna o collina, secondo i criteri stabiliti con C.M. 9/1993.

Per stabilire se un terreno ricade in un area di montagna o collina bisogna pertanto fare riferimento alla Circolare 9/1993, che suddivide i terreni secondo questi parametri:

- quelli in cui, accanto al comune, non è riportata alcuna annotazione, sono esenti completamente;
- quelli in cui, accanto al comune, è riportata l'annotazione "parzialmente delimitato", con la sigla "PD", l'esenzione opera limitatamente ad una parte del territorio comunale.

Sono poi esenti Imu anche i terreni

- a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale, a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, indipendentemente da ubicazione e possesso;
- ubicati nelle isole minori (art. 1 comma 1 lett. a-bis del D.l. 4/2015).



COMUNE DI OSPEDALETTO D'ALPINOLO
PROVINCIA DI AVELLINO

Piazza Partenio, 25 – 83014 – tel. 0825/691209 – fax 0825/691095
c/c post. 14733836 - p.i. 00123800641 - www.comuneospedaletto.it
e-mail: info@comuneospedaletto.it

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA-CONTABILE

Consiglio Comunale del 29/03/2019

Oggetto: *DETERMINAZIONE ALIQUOTA IMU 2019*

Il sottoscritto rag. Ivo Festa responsabile servizio consorziato finanziario;

Vista la su estesa proposta di deliberazione;

Rilevato che sono state eseguite tutte le procedure previste per la fattispecie, valutate, ai fini istruttori le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento,

ESP R I M E


ai sensi e per gli effetti dell'art.49 e ex 151del T.U. EE.LL. approvato con D.Lgs.18.08.2000, n.267,


PARERE FAVOREVOLE
DI REGOLARITA' TECNICA-CONTABILE
sulla proposta di deliberazione e suoi allegati.

Ospedaletto d'Alpinolo, **19/03/2019**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Ivo festa

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Dr. Saggese Antonio





IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Maria Antonietta Magnatta




REFERTO DI PUBBLICAZIONE (1° c., art. 124 T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n.267)
N. 109 Rep. Pubbl.

Certifico io sottoscritto Responsabile del Servizio di gestione dell'Albo Pretorio, che copia del presente verbale, conforme all' originale, è stata pubblicata oggi all' Albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Ospedaletto d'Alpinolo li, 09/04/2019 Il Responsabile del Servizio





CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (comma 1° art. 134 T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs.18.08.2000, n. 267) Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio,	
è divenuta ESECUTIVA in data	, ai sensi del 3° periodo, art. 134 T.U.EE.LL. approvato
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.	
Ospedaletto d'Alpinolo li,	Il Segretario Comunale
	<hr/>